



Non classificato

Diritti e doveri risultanti da un accreditamento

Documento n. 707.iw

Indice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Scopo | 4 |
| 2 | Basi legali | 4 |
| 3 | Definizioni, sigle e rinvii | 4 |
| 3.1 | Definizioni | 4 |
| 3.2 | Sigle e rinvii | 5 |
| 4 | Indipendenza e imparzialità del SAS | 7 |
| 5 | Ordine di priorità | 7 |
| 6 | Domande | 8 |
| 6.1 | Considerazioni generali..... | 8 |
| 6.2 | Domanda di accreditamento | 8 |
| 6.3 | Domanda d'estensione dell'accREDITamento | 8 |
| 6.4 | Domanda di rinnovo dell'accREDITamento | 9 |
| 7 | Obblighi generali dei CAB accREDITati | 9 |
| 8 | Designazione del gruppo di valutazione | 10 |
| 9 | Non conformità e opportunità di miglioramento | 10 |
| 9.1 | Considerazioni generali..... | 10 |
| 9.2 | Non conformità maggiori | 10 |
| 9.3 | Non conformità minori | 10 |
| 9.4 | Ritardi nella risoluzione delle non conformità | 11 |
| 9.5 | Non conformità non risolte del tutto o non risolte in tempo | 11 |
| 9.6 | Opportunità di miglioramento | 11 |
| 10 | Decisioni del SAS | 11 |
| 10.1 | Considerazioni generali..... | 11 |
| 10.2 | Conferimento dell'accREDITamento | 12 |
| 10.3 | Rifiuto dell'accREDITamento | 12 |
| 10.4 | Sospensione dell'accREDITamento..... | 12 |
| 10.5 | Revoca dell'accREDITamento | 13 |
| 10.6 | Estensione del campo di accREDITamento..... | 13 |
| 11 | Campo di accREDITamento | 13 |
| 12 | Certificati di accREDITamento | 14 |
| 13 | Riferimento all'accREDITamento | 15 |
| 14 | Valutazione ai fini della sorveglianza e del rinnovo dell'accREDITamento | 15 |
| 14.1 | Sorveglianze | 15 |
| 14.2 | Valutazione ai fini del rinnovo dell'accREDITamento | 16 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 15 | Cambiamenti all'interno del CAB accreditato | 16 |
| 16 | Modifica dei requisiti dell'accREDITamento | 16 |
| 17 | Assegnazione di subappalti da parte dei CAB accreditati | 17 |
| 18 | Subappaltatori del SAS | 17 |
| 19 | Riconoscimento di servizi accreditati | 18 |
| 20 | Filiali nazionali ed estere | 18 |
| 21 | Versioni linguistiche dei documenti del SAS..... | 18 |
| 22 | Spese | 18 |
| 23 | Confidenzialità | 19 |
| 24 | Conservazione dei dati e documenti dei CAB..... | 19 |
| 25 | Ricorsi | 19 |
| 25.1 | Ricorsi presentati al SAS | 19 |
| 25.2 | Ricorsi contro le decisioni del SAS..... | 19 |
| 26 | Responsabilità | 20 |
| 27 | Modifiche dell'offerta di accREDITamento del SAS | 20 |
| 28 | Entrata in vigore e disposizioni transitorie | 20 |
| 29 | Modifiche in questa edizione | 20 |

1 Scopo

Le regole enunciate nel presente documento si basano sulle disposizioni legali elencate al punto 2 e le integrano. Esse servono a definire il rapporto tra il Servizio di accreditamento svizzero SAS e gli organismi di valutazione della conformità (CAB) da esso accreditati o le organizzazioni che chiedono un tale accreditamento.

I presenti diritti e doveri risultanti da un accreditamento si applicano per analogia a tutte le altre prestazioni del SAS.

2 Basi legali

Le basi legali che disciplinano l'accREDITamento e i relativi processi sono:

- la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG), in particolare gli articoli 3 (Definizioni) e 10 (AccREDITamento) nonché il capitolo 5 (Disposizioni penali);
- l'ordinanza sul sistema svizzero di accREDITamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (OAccD);
- l'ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accREDITamento (Oemo-Acc);
- l'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm);
- la legge federale sulla procedura amministrativa (PA);
- la legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp), nonché
- la legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras).

Sono inoltre determinanti per le attività del SAS – conformemente all'articolo 5 e all'allegato 1 OAccD – i criteri fissati dalla norma internazionale SN EN ISO/IEC 17011.

Le norme internazionali rilevanti per l'accREDITamento dei CAB sono elencate nell'allegato 2 OAccD e sono chiamate in questo documento «norme di accREDITamento».

In base all'articolo 22 OAccD, il SAS è membro delle seguenti organizzazioni internazionali attive nel campo dell'accREDITamento e della valutazione della conformità, all'interno delle quali tutela gli interessi svizzeri.

- European co-operation for Accreditation (EA)
- International Accreditation Forum (IAF)
- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

Nella sua qualità di membro di queste organizzazioni, il SAS ne ha ripreso le disposizioni vincolanti, che costituiscono parte integrante delle sue condizioni di accREDITamento.

3 Definizioni, sigle e rinvii

3.1 Definizioni

In merito alle attività di accREDITamento il SAS utilizza generalmente termini, definizioni e abbreviazioni associate, compresi gli acronimi, secondo il seguente regolamento:

Ha la precedenza il diritto nazionale svizzero, in particolare:

- la Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG. RS 946.51) e

- l'Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512).

Le seguenti norme seguono il diritto nazionale:

- ISO/IEC 17000:2020 (Conformity assessment – Vocabulary and general principles)¹,
- ISO/IEC 17011:2017 (Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies),
- e altre norme della serie 17000 o norme al di fuori di questa serie in conformità con l'allegato 2 dell'OAccD.

Sono applicabili anche:

- la norma ISO 9000:2015 (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary),
- la Guide ISO/IEC 99:2007 (International Vocabulary of Metrology (VIM)) e
- la Guide ISO/IEC 2:2004 (Standardization and related activities – General vocabulary).

3.2 Sigle e rinvii

| Abbreviazione | Significato (URL) |
|----------------------|--|
| CAB | Organismo/i di valutazione della conformità (laboratori, organismi di ispezione, organismi di certificazione, produttori di materiali di riferimento e organizzatori di prove valutative interlaboratorio) |
| CP | Codice penale svizzero (RS 311.0) |
| Documento SAS n. 709 | Sorveglianza di un organismo accreditato (CAB) |
| Documento SAS n. 738 | L'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità con sedi sul territorio nazionale e all'estero (disponibile in tedesco, francese e inglese) |
| Documento SAS n. 739 | Regole del SAS per il riferimento all'accREDITamento |
| Documento SAS n. 741 | Cooperazione tra SAS e il richiedente nel quadro dell'accREDITamento |
| EA | European co-operation for Accreditation (www.european-accreditation.org) |
| EA-2/13 M | EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members |
| EN | Norma europea |
| ET | Esperto tecnico del SAS |
| IAF | International Accreditation Forum (www.iaf.nu) |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| ILAC | International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org) |

¹ cfr. anche ISO/IEC 17000:2020, allegato B.

| Abbreviazione | Significato (URL) |
|---------------------|--|
| ISO | International Organization for Standardization |
| LAr | Legge federale sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr, RS 152.1) |
| LOTC | Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (SR 946.51) |
| LResp | Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità; RS 170.32) |
| LTrans | Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (SR 152.3) |
| MLA | Multilateral Agreement (EA) Multilateral Recognition Agreement (IAF) |
| Modulo SAS 899f070 | Domanda di accreditamento di un CAB |
| MRA | Mutual Recognition Arrangement (ILAC) |
| NC | Non conformità (non-conformity) |
| OAccD | Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione, RS 946.512) |
| Oemo-Acc | Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accREDITamento (RS 946.513.7) |
| OgeEM | Ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.041.1) |
| PA | Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) |
| RV | Responsabile della valutazione del SAS |
| SA | Subappaltatore |
| SAS | Servizio di accreditamento svizzero (www.sas.admin.ch) |
| SECO | Segreteria di Stato dell'economia (www.seco.admin.ch) |
| SN | Norma svizzera |
| SN EN ISO/IEC 17011 | Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità |

4 Indipendenza e imparzialità del SAS

A livello amministrativo il SAS è integrato nella Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Dal punto di vista finanziario invece il SAS costituisce un settore contabile autonomo, indipendente dalla SECO, la cui responsabilità spetta al capo del SAS.

Tecnicamente, ossia per le questioni di accreditamento, il SAS non dipende dalla SECO. Basandosi sulla OAccD e, in particolare, sulla norma internazionale SN EN ISO/IEC 17011, il capo del SAS prende le proprie decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'accREDITamento e all'integrazione o all'esclusione di determinati ambiti autonomamente, non vincolato da istruzioni, in modo imparziale e basandosi unicamente sulle direttive vigenti dell'accREDITamento.

Il SAS svolge tutte le attività di accreditamento in modo imparziale e garantisce l'oggettività delle sue valutazioni e decisioni. Gli eventuali conflitti d'interesse vengono costantemente individuati ed eliminati. A seconda delle loro competenze, i CAB vengono accREDITati dal SAS per determinati compiti di valutazione della conformità in base alle relative norme internazionali. La valutazione della competenza di un CAB viene effettuata indipendentemente dal fatto che esso sia di diritto pubblico o privato e dagli obiettivi sovraordinati che intende perseguire mediante l'accREDITamento. La competenza di un CAB viene valutata unicamente dal SAS sotto il profilo del suo adempimento dei criteri rilevanti per l'accREDITamento richiesto.

Il SAS non offre servizi che potrebbero compromettere la sua imparzialità e credibilità. In particolare, non offre prestazioni di consulenza o sostegno volte a preparare o mantenere un accREDITamento. Nei casi in cui il SAS offre corsi o seminari pubblici (p. es. per ET), è sbagliato supporre che dopo averli frequentati l'accREDITamento sarà conseguito in modo più facile, più rapido o meno costoso.

Secondo l'articolo 4 OAccD tutti i CAB interessati possono presentare al SAS una domanda di accREDITamento secondo una delle norme elencate nell'allegato 2 OAccD. Le domande vengono trattate in modo imparziale secondo quanto disposto nelle basi legali rilevanti (OAccD, Oemo-Acc) e negli altri regolamenti in materia di accREDITamento pubblicamente accessibili.

Il SAS offre i propri servizi a tutti i CAB richiedenti la cui domanda di accREDITamento rientra nel campo d'applicazione delle sue attività secondo il suo regolamento o l'ordinanza sull'accREDITamento e la designazione. L'accesso ai suoi servizi non dipende dalle dimensioni del CAB richiedente né dalla sua appartenenza a un particolare gruppo o associazione né dal numero di CAB già accREDITati. I principi, le procedure e i processi del SAS sono imparziali e vengono applicati in modo non discriminatorio.

5 Ordine di priorità

In via di principio, il SAS esegue i suoi lavori attenendosi al seguente ordine di priorità:

- Priorità 1: lavori su accREDITamenti già esistenti. All'interno di questo gruppo si applica il seguente ordine:
 - a) valutazione per il rinnovo di accREDITamenti esistenti;
 - b) valutazione per il mantenimento di accREDITamenti esistenti.

- Priorità 2: domande di accREDITamento e domande di estensione del campo di accREDITamenti esistenti in ambiti legalmente regolamentati. Si applica il seguente ordine:
 - a) CAB da designare o già designati ai sensi del capitolo 3 dell'OAccD;
 - b) CAB per i quali l'accREDITamento è prescritto dalla legge;
 - c) CAB che grazie all'accREDITamento possono ottenere un'omologazione facilitata.

- Priorità 3: domande di accreditamento e domande di estensione del campo di accreditamenti esistenti che esulano dagli ambiti legalmente regolamentati. Si applica il seguente ordine:
 - a) CAB che applicano norme armonizzate;
 - b) CAB che applicano norme non armonizzate di organizzazioni nazionali o internazionali;
 - c) CAB che applicano procedure proprie o metodi aziendali specifici.

6 Domande

6.1 Considerazioni generali

Le domande di accreditamento e le domande per l'estensione dell'accREDITAMENTO vengono esaminate in dettaglio dal SAS. In una prima fase, il SAS valuta il campo d'applicazione richiesto in relazione alla sua accreditabilità (cfr. punto 27 «Modifiche dell'offerta di accreditamento del SAS»). Sulla base di una decisione positiva in questo senso, la valutazione della fattibilità della/e valutazione/i in conformità con i requisiti sarà effettuata dal SAS. La verifica di fattibilità viene effettuata sullo sfondo della disponibilità delle risorse di personale interno del SAS e degli ET necessari. Una valutazione positiva dell'accREDITABILITÀ del campo d'applicazione richiesto (o di parti di esso) non può quindi essere utilizzata per ottenere un diritto all'esecuzione della/e valutazione/i in generale o alle date richieste dall'organismo di valutazione della conformità (cfr. punto 5 «Ordine di priorità»). In caso di mancato rispetto dei requisiti, le domande possono essere respinte.

Le domande di rinnovo dell'accREDITAMENTO senza modifica del campo d'applicazione precedentemente accreditato non richiedono ulteriori chiarimenti sull'accREDITABILITÀ.

6.2 Domanda di accreditamento

Le organizzazioni interessate possono presentare al SAS una domanda di accreditamento, utilizzando il modulo 899f070, che costituisce un accordo giuridicamente vincolante con il SAS².

La domanda di accreditamento di un'organizzazione è considerata presentata nel momento in cui il SAS la riceve debitamente compilata, legalmente firmata e corredata di tutti gli allegati richiesti.

Essa si estingue tacitamente dopo cinque anni se fino a quel momento l'accREDITAMENTO richiesto non è stato accordato. Se l'organizzazione continua a volerlo, deve presentare al SAS una nuova domanda di accreditamento.

6.3 Domanda d'estensione dell'accREDITAMENTO

Per ogni accREDITAMENTO conferito viene definito uno specifico campo di accREDITAMENTO. Un CAB accreditato può chiedere un'estensione del suo campo di accREDITAMENTO. Per farlo, deve inoltrare al SAS il relativo modulo per le estensioni 899f083 debitamente compilato e la relativa documentazione tecnica completa (per es. nuove procedure, basi, validazioni, ecc.). Allegati inadeguatamente compilati e/o non consegnati o con un contenuto insufficiente portano a domande di chiarimento e ritardano il trattamento della domanda (cfr. anche il documento SAS n. 709 punto 6.1).

² V. sito Internet del SAS

Il SAS esegue la verifica prescritta nel punto 6.1 e, sulla base di una valutazione positiva della domanda, determina le attività di valutazione necessarie per il trattamento della domanda. Le estensioni del campo d'applicazione generalmente portano a un ulteriore sforzo di valutazione iniziale e permanente.

6.4 Domanda di rinnovo dell'accREDITamento

Il modulo 899f006 viene inviato al CAB 15 mesi prima della scadenza della validità dell'accREDITamento in vigore, in modo che esso possa informare in tempo utile il SAS sulla richiesta o la rinuncia al rinnovo dell'accREDITamento. Se il CAB è interessato al rinnovo dell'accREDITamento, invia il modulo compilato e legalmente firmato al SAS almeno 12 mesi prima della scadenza dell'accREDITamento in corso.

7 Obblighi generali dei CAB accREDITati

I CAB accREDITati si impegnano ad adempiere le disposizioni dell'OAccD, le normative a cui l'accREDITamento è soggetto, le regole vincolanti di EA, ILAC e IAF e le disposizioni integrative del SAS e a presentare le prove richieste nell'ambito dell'accREDITamento. Si dichiarano inoltre disposti ad attuare gli eventuali cambiamenti delle condizioni di accREDITamento (cfr. punto 16). I CAB accREDITati sono tenuti a consultare, sui relativi siti, le disposizioni pertinenti di EA, ILAC, IAF e SAS nelle loro versioni aggiornate nonché ad attuarle e a rispettarle. Il documento SAS n. 741 regola, oltre ai diritti e ai doveri definiti nel presente documento, la cooperazione tra il SAS e il richiedente nell'ambito dell'accREDITamento.

I CAB accREDITati si impegnano inoltre a non diffondere documenti o pubblicità che potrebbero sollevare dubbi sull'ambito di accREDITamento o compromettere la reputazione dell'accREDITamento stesso³.

I CAB accREDITati si dichiarano disposti a concedere ai collaboratori del SAS e agli ET da esso incaricati un accesso illimitato a tutti i locali, agli impianti e alle informazioni e a fornire loro, su richiesta, tutti i documenti rilevanti nell'ambito dell'accREDITamento. Spetta al SAS decidere quali persone interpellare od osservare.

Possono essere coinvolte persone esterne da parte dei CAB soltanto previa informazione e consenso del servizio di accREDITamento. Queste persone hanno esclusivamente lo status di osservatori e non devono interferire con la valutazione. Su richiesta del SAS il CAB deve consentire al gruppo di valutazione di monitorare le proprie attività di valutazione della conformità. Se necessario il CAB deve fare in modo che i propri clienti consentano ai valutatori del SAS, su richiesta, di valutare le attività di valutazione della conformità svolte dal CAB nelle loro sedi.

Il CAB è inoltre tenuto a comunicare al SAS 2 mesi prima dell'attività di valutazione le modifiche rilevanti tramite il modulo 899f111i «Informazioni in vista della valutazione del...». Questo modulo non può invece essere usato per richiedere un'estensione dell'accREDITamento: le modifiche che comportano l'estensione del campo di accREDITamento (p. es. nuova procedura per la valutazione della conformità, norme rivedute, sedi aggiuntive presso le quali sono svolte le valutazioni della conformità, ecc.) devono essere comunicate al SAS per mezzo di una richiesta di estensione dell'accREDITamento (cfr. nello specifico il punto 6.3).

Il CAB accREDITato ha preso conoscenza del fatto che il SAS può svolgere valutazioni sotto la supervisione di terzi nel quadro di accordi internazionali (p.es. EA Peer Evaluation). Il CAB si impegna a dare a questi osservatori lo stesso accesso illimitato in tutti i propri locali, documenti, informazioni e attrezzature necessarie per lo svolgimento della valutazione come al

³ Cfr. SN EN ISO/IEC 17011 punto 4.2 h)

gruppo di valutazione del SAS. Il CAB si impegna inoltre ad adeguarsi alle esigenze del SAS in merito alle date delle valutazioni nell'ambito della valutazione periodica del SAS.

Il CAB è tenuto a sostenere il SAS nell'esaminare e chiarire qualsiasi reclamo relativo al suo accreditamento e di cui il SAS è venuto a conoscenza.

Se questi obblighi non sono adempiuti il SAS può disporre la sospensione o la revoca parziale o totale dell'accreditamento. Se ci sono le prove di un comportamento fraudolento durante il processo di accreditamento o, ancora, se il CAB fornisce intenzionalmente informazioni false o ne trattiene di vere, il SAS deve respingere la domanda o sospendere o revocare l'accreditamento.

8 Designazione del gruppo di valutazione

A seconda del richiedente o del CAB accreditato, il SAS designa un responsabile della valutazione (RV) e ne informa il richiedente o il CAB accreditato. In funzione del campo di accreditamento richiesto designa inoltre gli ET esterni e ne informa il richiedente mediante il modulo 899f120. Con la sua firma il CAB conferma di accettare l'impiego degli ET prescelti e di non intravedere rischi che possano pregiudicare l'imparzialità della perizia.

In casi debitamente motivati, il richiedente può esigere che il SAS designi un altro RV o altri ET. La richiesta deve essere presentata al SAS per iscritto entro 10 giorni dalla notifica del gruppo di valutazione originariamente previsto. In caso di controversie, la decisione finale spetta al capo del SAS.⁴

9 Non conformità e opportunità di miglioramento

9.1 Considerazioni generali

Le eventuali deviazioni dalle prescrizioni in materia di accreditamento vengono identificate come «non conformità» (NC) e comunicate per iscritto al CAB. In questo caso il conferimento o il mantenimento dell'accreditamento sarà vincolato alla condizione⁵ che il CAB risolva tutte le NC. Queste sono considerate risolte se il SAS ottiene in tempo utile un'analisi della portata e del motivo delle NC nonché una descrizione specifica del modo in cui sono state risolte e se il gruppo di valutazione giudica sufficienti le misure correttive adottate.

9.2 Non conformità maggiori

Prima del conferimento dell'accreditamento o dell'estensione del campo di un accreditamento esistente occorre comprovare al SAS di aver risolto tutte le NC maggiori. Le misure correttive adottate, inoltre, devono essere state giudicate sufficienti dal gruppo di valutazione.

I CAB devono fornire al SAS al più tardi entro 25 giorni lavorativi le prove della risoluzione delle NC maggiori identificate durante il periodo di validità di un accreditamento. Le NC sono ritenute risolte se il gruppo di valutazione giudica sufficienti le misure correttive adottate.

9.3 Non conformità minori

Prima del conferimento dell'accreditamento o dell'estensione del campo di un accreditamento esistente occorre comprovare al SAS di aver risolto tutte le NC minori. Le misure correttive adottate, inoltre, devono essere state giudicate sufficienti dal gruppo di valutazione.

⁴ Cfr. art. 10 OAccD

⁵ Cfr. art. 14 cpv. 3 OAccD

I CAB devono fornire al SAS entro massimo tre mesi le prove della risoluzione delle NC minori identificate durante il periodo di validità di un accreditamento. Le NC sono ritenute risolte se il gruppo di valutazione giudica sufficienti le misure correttive adottate.

Nel caso che il CAB non possa risolvere una NC minore entro tre mesi, il gruppo di valutazione può concedergli una proroga di massimo nove mesi. Una tale eccezione deve in ogni caso essere motivata per iscritto. Il CAB interessato, dal canto suo, è tenuto a fornire al SAS feedback periodici sullo stato di avanzamento dei lavori di risoluzione della NC. Per ogni NC le prove da fornire e i termini da rispettare vengono discussi e fissati per iscritto.

9.4 Ritardi nella risoluzione delle non conformità

Un CAB che accusa ritardi nella risoluzione delle NC identificate deve comunicarlo al SAS entro i termini prestabiliti, adducendo la debita giustificazione. In casi motivati il SAS può concedere una proroga di al massimo 10 giorni lavorativi per le NC maggiori e di al massimo tre mesi per le NC minori.

9.5 Non conformità non risolte del tutto o non risolte in tempo

In presenza di una NC non risolta, risolta solo parzialmente o non risolta in tempo (p. es. in caso di mancata comprova della risoluzione di una NC o di una comprova non sufficiente, anche in caso di rielaborazione richiesta dal SAS), il SAS può disporre la sospensione o la revoca parziale o totale di un accreditamento.

Le NC che riguardano l'estensione del campo di un accreditamento vanno anch'esse risolte entro tre mesi. Se, tenendo conto del massimo termine di proroga di cui al punto 9.4, il SAS non dispone entro al massimo sei mesi di sufficienti prove circa la risoluzione delle NC, la procedura viene conclusa. In questo caso il CAB dovrà presentare al SAS una nuova domanda di estensione del campo di accreditamento.

9.6 Opportunità di miglioramento

Il gruppo di valutazione può presentare al CAB le sue osservazioni in merito a possibili miglioramenti, ma non deve fornire proposte di soluzioni specifiche. Non è necessario un feedback su tali opportunità di miglioramento.

10 Decisioni del SAS

10.1 Considerazioni generali

Sulla base della valutazione effettuata presso il richiedente, il RV redige una proposta all'attenzione del capo del SAS.

Dopo che il caposettore competente e la Commissione federale di accreditamento hanno espresso il loro parere, il capo del SAS decide in merito alla domanda di accreditamento. La sua risoluzione viene notificata al richiedente sotto forma di decisione formale.

Se la valutazione del CAB richiedente risale a più di 9 mesi prima del momento in cui viene presentata la proposta di decisione – in particolare per i primi accreditamenti – il capo del SAS può disporre ulteriori valutazioni. Ciò permette di tener conto della situazione attuale vigente all'interno del CAB al momento della proposta sul conferimento dell'accREDITAMENTO. Gli eventuali costi supplementari vanno a carico del CAB richiedente.

Se le condizioni per il conferimento o l'estensione dell'accREDITAMENTO non sono adempiute, è possibile – prima di sottoporre la proposta al capo del SAS – concordare con il CAB richiedente una seconda valutazione e svolgerla. Gli eventuali costi supplementari vanno a carico del CAB richiedente.

10.2 Conferimento dell'accREDITamento

L'accREDITamento viene conferito per una durata limitata di al massimo cinque anni. Il periodo di validità dell'accREDITamento viene stabilito nella decisione.

La decisione emanata dal SAS, il registro (cfr. punto 11) nelle sue diverse versioni linguistiche e i certificati sono documenti ufficiali. I registri vengono pubblicati sul sito Internet del SAS. È vietata qualsiasi modifica di questi documenti ufficiali.

10.3 Rifiuto dell'accREDITamento

Se le condizioni per il conferimento dell'accREDITamento non sono adempiute, il gruppo di valutazione propone al capo del SAS di rifiutare l'accREDITamento.

Il rifiuto dell'accREDITamento viene notificato al richiedente sotto forma di decisione formale.

10.4 Sospensione dell'accREDITamento

10.4.1 Considerazioni generali

Per sospensione si intende l'interruzione temporanea dell'accREDITamento. Può interessare una parte del campo di accREDITamento o l'intero accREDITamento. Nella sua decisione formale il SAS definisce, tra l'altro, la durata della sospensione e le condizioni per la sua revoca.

La sospensione può essere decretata per un minimo di sei e un massimo 18 mesi, ma non per un periodo superiore alla durata dell'accREDITamento stesso. Il SAS definisce inoltre le attività di valutazione necessarie ai fini di un'eventuale revoca della sospensione, che devono concludersi almeno quattro mesi prima del termine della sospensione.

Se la sospensione interessa una parte del campo di accREDITamento, il registro sul sito del SAS viene adeguato di conseguenza per tutta la durata della sospensione. Se la sospensione interessa invece tutto l'accREDITamento, vengono eliminate dal sito l'informazione secondo cui il CAB è accREDITato nonché i relativi registri. Da quel momento il CAB figurerà sotto «AccREDITamenti SAS sospesi».

Dopo la decisione di sospensione e fino alla sua revoca è vietato svolgere attività contemplate dall'accREDITamento né farvi riferimento per i settori interessati (cfr. punto 5 LOTC). Il CAB deve informare immediatamente i propri clienti in merito alla sospensione dell'accREDITamento e alle conseguenze che ne derivano.

Se entro il periodo prestabilito le condizioni per la revoca della sospensione non vengono adempiute, il SAS dispone mediante decisione formale l'annullamento dell'accREDITamento o di una parte del suo campo di accREDITamento.

10.4.2 Sospensione su iniziativa del SAS

Se durante il periodo di validità di un accREDITamento vengono meno le premesse per il suo mantenimento o per il mantenimento di una sua parte, il SAS ne decreta la sospensione mediante decisione formale.

10.4.3 Sospensione su iniziativa del CAB accREDITato

Un CAB accREDITato può in qualsiasi momento richiedere per iscritto una sospensione dell'accREDITamento o di una parte del suo campo di accREDITamento. Una tale richiesta può essere motivata da circostanze suscettibili di comportare l'inadempimento delle condizioni di accREDITamento. Può trattarsi, ad esempio, di cambiamenti sul piano dirigenziale, tecnico oppure a livello di spazi o installazioni aziendali, ecc.

10.5 Revoca dell'accREDITamento

10.5.1 Considerazioni generali

Il SAS può revocare una parte del campo di accreditamento oppure l'intero accreditamento.

Nel primo caso il registro sul sito del SAS viene adeguato di conseguenza. Se invece la revoca interessa l'intero accreditamento, vengono cancellate dal sito del SAS l'informazione secondo cui il CAB è accreditato nonché i relativi registri.

A seguito della decisione di revoca dell'accREDITamento è vietato qualsiasi riferimento all'accREDITamento per i settori interessati (cfr. punto 5 LOTC). Il CAB deve informare immediatamente i propri clienti interessati in merito alla revoca dell'accREDITamento o di una parte del campo di accreditamento e alle conseguenze che ne derivano. Lo stesso dicasi per la riduzione volontaria del campo di accreditamento o rinuncia all'accREDITamento.

Per far riaccreditarla parte del campo di accreditamento interessata dalla revoca, il CAB deve presentare al SAS una domanda di estensione dell'accREDITamento conformemente al punto 6.3.

Il CAB che intende far riaccreditar un accREDITamento revocato *in toto* deve invece presentare al SAS una nuova domanda di accREDITamento conformemente al punto 6, come se si trattasse di un primo accREDITamento.

10.5.2 Revoca su iniziativa del SAS

Se durante il periodo di validità di un accREDITamento vengono meno le premesse per il suo mantenimento o per il mantenimento di una sua parte, il SAS ne decreta la revoca mediante decisione formale.

10.5.3 Revoca su iniziativa del CAB accREDITato

Un CAB accREDITato può in qualsiasi momento richiedere per iscritto l'abrogazione dell'accREDITamento o di una parte del suo campo di accREDITamento. Di regola, la revoca avviene immediatamente dopo la ricezione della notifica da parte del CAB. Il mantenimento dell'accREDITamento per un periodo di tempo limitato può essere concesso su richiesta esplicita del CAB alle seguenti condizioni:

- Tutti i requisiti dell'accREDITamento devono continuare ad essere soddisfatti dal CAB e le prove corrispondenti devono poter essere presentate al SAS in qualsiasi momento.
- Il mantenimento dell'accREDITamento può essere concesso per un massimo di 24 mesi dopo l'ultima valutazione in loco.
- Il mantenimento dell'accREDITamento non può essere concesso oltre la validità dell'accREDITamento in vigore.

10.6 Estensione del campo di accREDITamento

Il SAS classifica l'estensione richiesta come estensione lieve o sostanziale del campo d'applicazione.

Le estensioni giudicate lievi rientrano nella sfera di competenza del caposettore, mentre tutte le altre spettano al capo del SAS, che decide previa consultazione della Commissione federale di accREDITamento.

11 Campo di accREDITamento

Per ogni CAB accREDITato il SAS allestisce un registro di tutte le attività rientranti nel campo di accREDITamento e lo pubblica sul suo sito. Il CAB accREDITato è tenuto a fornire al SAS tutte

le informazioni e i dati rilevanti nella forma da esso specificata. Lo stesso dicasi per tutte le versioni linguistiche del registro richieste dal CAB (italiano, tedesco, francese e inglese).

Nel registro devono figurare in modo chiaro tutte le attività rientranti nel campo di accreditamento.

Solitamente le procedure di valutazione della conformità e le basi normative vengono riportate nel registro con un numero di versione o la data di emissione. Per gli ambiti in cui sono possibili campi di accreditamento flessibili valgono disposizioni particolari.

- Laboratori di prova (STS) e operatori di prove valutative interlaboratorio (SPTS)

Per i laboratori che svolgono prove o esami (STS) e gli operatori di prove valutative interlaboratorio (SPTS) valgono, per la raffigurazione dei registri, le regole particolari previste nel documento SAS n. 741 (punto 9 e 10). Altre eccezioni sono da valutare nel singolo caso e possibili solo dopo autorizzazione del SAS.

- Organismi di certificazione di sistemi di gestione (SCESm)

Per gli organismi di certificazione di sistemi di gestione (SCESm) è obbligatoria l'indicazione di un numero di versione o della data di emissione della norma o del programma di certificazione.

Le domande per il passaggio a nuove versioni della procedura di valutazione della conformità o delle basi normative vanno comunicate al SAS tramite il modulo n. 899f083 (cfr. obbligo di notifica al punto 7). Se le versioni vigenti delle procedure di valutazione della conformità e/o le basi normative vengono sostituite, perdendo in tal modo la loro validità, i cambiamenti che ne derivano vanno notificati al SAS prima della scadenza della validità delle versioni in vigore, anche se con le nuove versioni i CAB rinunciano all'estensione del campo di accreditamento.

Se, a seguito dell'approvazione del SAS, le procedure di valutazione della conformità e/o le basi normative vengono riportate nel registro senza indicazione del numero di versione o della data di emissione, il CAB deve comunque garantire l'applicazione delle direttive vigenti.

Se negli ambiti legalmente regolamentati il CAB svolge soltanto una parte delle attività definite nelle basi legali o normative, questa parte va specificata adeguatamente.

Se un CAB svolge attività d'accredimento in più sedi occorre riportare nel registro in modo chiaro e trasparente le attività per ogni sede. Altre filiali, che non sono considerate sedi, ma che svolgono autonomamente almeno un'attività che figura nel registro, possono essere riportate (cfr. documento SAS n. 738).

Solamente quando nel registro figurano tutte le attività rientranti nel campo di accreditamento e il SAS lo ha approvato e pubblicato, il CAB può presentarsi al pubblico come prestatore dei servizi ivi descritti.

12 Certificati di accreditamento

I certificati di accreditamento consentono ai CAB accreditati di presentarsi al pubblico come prestatori qualificati di servizi rientranti nello specifico campo di accreditamento. I certificati di accreditamento sono documenti ufficiali ai sensi dell'articolo 110 capoverso 5 del Codice penale (CP, RS 311.0).

I certificati di accreditamento sono rilasciati a titolo opzionale dal SAS, dietro ordinazione del CAB accreditato e a pagamento.

Se un CAB accreditato gestisce più sedi presso le quali vengono svolte attività accreditate, il documento riporta, oltre alla menzione completa della sede principale, anche indicazioni sull'ubicazione delle sedi aggiuntive previste nel campo di accreditamento (cfr. documento

SAS n. 738). Sui certificati non figurano le filiali che non sono considerate sedi ai sensi del documento SAS n. 738.

13 Riferimento all'accreditamento

Secondo l'articolo 16 dell'OAccD, i CAB accreditati possono fare riferimento all'accreditamento esistente, ad esempio utilizzando le sigle corrispondenti al loro CAB, come figurano nell'allegato 4 dell'OAccD, o attraverso un riferimento testuale e l'indicazione del numero di accreditamento loro assegnato.

I rapporti, gli attestati e i certificati possono essere riconosciuti nell'ambito dell'accreditamento soltanto se recano la sigla corrispondente, conformemente a quanto disposto in modo vincolante nel documento SAS n. 739.

Oltre a utilizzare la sigla di accreditamento del SAS, i CAB possono richiedere a quest'ultimo di utilizzare le sigle di accreditamento internazionali di IAF e ILAC (cfr. documento SAS n. 739, punto 6).

In caso di riferimenti illeciti a un accreditamento si applicano le disposizioni penali della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG).

Per gli organismi di certificazione valgono inoltre i seguenti requisiti aggiuntivi per tipo:

- Organismi di certificazione di sistemi di gestione

Gli organismi di certificazione di sistemi di gestione non possono rilasciare certificazioni che esulano dall'accreditamento per norme e settori tecnici che costituiscono parte integrante del loro accreditamento (Decisione dell'IAF conformemente alla risoluzione 2015-14 del 06.11.2015)⁶.

- Organismi di certificazione di persone

Gli organismi di certificazione di persone non possono rilasciare certificazioni che esulano dall'accreditamento per norme e settori tecnici che costituiscono parte integrante del loro accreditamento (Decisione dell'IAF conformemente alla risoluzione 2017-19 del 30.10.2017).

- Organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi

Gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi non possono rilasciare certificazioni che esulano dall'accreditamento per norme e settori tecnici che costituiscono parte integrante del loro accreditamento (Decisione dell'IAF conformemente alla risoluzione 2018-13 del 31.10.2018).

14 Valutazione ai fini della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento

14.1 Sorveglianze

Durante il periodo di validità dell'accreditamento il SAS sorveglia periodicamente, in base all'articolo 19 OAccD, al punto 7.9 della norma SN EN ISO/IEC 17011 e ai relativi documenti di EA, IAF e ILAC, le attività del CAB da esso accreditato.

Se durante una tale sorveglianza il gruppo di valutazione giunge alla conclusione che le premesse per l'accreditamento sono venute meno, completamente o in parte, esso propone la sospensione o la revoca parziale o totale dell'accreditamento.

⁶ Cfr. <http://www.iaf.nu/upFiles/MilanGAResolutionsFinal.pdf>

Fanno stato a questo proposito le regole vincolanti del documento SAS n. 709.

Se ha indizi per ritenere che un CAB non soddisfa più le condizioni di accreditamento, il SAS può in qualsiasi momento effettuare una valutazione straordinaria.

14.2 Valutazione ai fini del rinnovo dell'accREDITamento

La valutazione per il rinnovo dell'accREDITamento viene pianificata 6 mesi prima della scadenza dell'accREDITamento in vigore.

Nel caso di un'eventuale proroga del termine a causa di un ritardo della risoluzione delle non conformità secondo il punto 9.4, occorre considerare che il processo decisionale per il rilascio dell'accREDITamento, che dura da 6 a 8 settimane, può essere avviato solo dopo la verifica delle prove inoltrate per la risoluzione delle NC e della conferma della corretta evasione delle NC. I ritardi nelle procedure di accREDITamento possono portare al rilascio del nuovo accREDITamento solamente dopo la scadenza del vecchio accREDITamento e, dunque, determinare una situazione in cui un CAB, per un determinato periodo, sia sprovvisto dell'accREDITamento.

15 Cambiamenti all'interno del CAB accREDITato

Se all'interno del CAB accREDITato intervengono cambiamenti importanti (p. es. forma societaria, rapporti giuridici, appartenenza a un'organizzazione, rapporti di proprietà, struttura interna, risorse, sede, campo d'applicazione dell'accREDITamento, politica aziendale, membri della direzione, quadri aziendali e personale specializzato che con il loro lavoro e know-how contribuiscono in misura essenziale alla competenza del CAB) che potrebbero incidere sulle capacità, la competenza, la qualità e altri criteri vincolati all'accREDITamento, essi vanno comunicati al SAS senza indugio, ma in ogni caso entro 30 giorni⁷.

Quest'ultimo valuterà se ne consegue la necessità di effettuare eventuali valutazioni o prendere altre misure.

Se cambia il titolare dei diritti di un CAB (cambiamento del numero di identificazione dell'impresa IDI) si estingue di regola l'accREDITamento rilasciato a suo nome. Il nuovo titolare deve pertanto inoltrare al SAS una nuova domanda di accREDITamento.

Se il cambiamento del titolare dei diritti non comporta modifiche di rilievo all'interno del CAB (nessun influsso su capacità, competenze, qualità, infrastruttura o su altri criteri legati all'accREDITamento), quest'ultimo può presentare al SAS una domanda motivata in cui dichiara di voler mantenere l'accREDITamento vigente. Per garantire un accREDITamento ininterrotto, questa domanda va presentata per iscritto 3 mesi prima del cambiamento del titolare dei diritti. Una volta che il gruppo di valutazione ha esaminato la domanda, il capo del SAS può adeguare i documenti dell'accREDITamento come disposto dall'articolo 20 OAccD.

16 Modifica dei requisiti dell'accREDITamento

Le modifiche delle basi rilevanti per l'accREDITamento devono essere riprese dai CAB accREDITati entro uno dei periodi fissati da EA, IAF, ILAC, ISO, dall'organizzazione di standardizzazione, dall'autorità competente o dal SAS. Se queste regole modificate non sono riprese entro i termini prestabiliti, vengono meno le parti dell'accREDITamento interessate dalla modifica o eventualmente l'intero accREDITamento.

⁷ Cfr. art. 17 OAccD

Nel settore disciplinato dalla legge la revoca o la sospensione dell'accreditamento o di parti rilevanti dell'accreditamento nonché la riduzione volontaria del campo di accreditamento viene segnalata all'Ufficio federale competente.

Il SAS informa per tempo i CAB accreditati delle modifiche previste. Al riguardo può sentire l'opinione delle cerchie interessate.

Se un CAB accreditato non è in grado o non vuole mettere in atto le modifiche di cui sopra entro il termine prestabilito, esso comunica al SAS, prima della scadenza di tale termine, di rinunciare alla parte del campo di accreditamento o all'intero accreditamento.

Se un CAB accreditato omette di adeguare le basi nel modo richiesto e non comunica per tempo al SAS di rinunciare alla parte del campo di accreditamento o all'intero accreditamento, il SAS effettua una valutazione a pagamento prima della scadenza del termine. Se le eventuali non conformità emerse non vengono risolte correttamente prima della scadenza del termine prestabilito, il SAS dispone la revoca della parte rilevante del campo di accreditamento o dell'intero accreditamento.

Nel caso di norme per l'accreditamento o di sistemi proprietari nel campo dell'accreditamento che dopo un periodo transitorio prestabilito perdono la loro validità, il SAS non emana alcuna decisione per la riduzione del campo di accreditamento. Nel registro gli ambiti specifici vengono cancellati senza ulteriori informazioni all'attenzione dei CAB accreditati.

17 Assegnazione di subappalti da parte dei CAB accreditati

Nell'ambito dell'accreditamento i CAB possono dare determinati lavori in subappalto. I principi per l'assegnazione di subappalti sono disciplinati all'articolo 18 OAccD. Di regola, gli organismi di subappalto devono essere anch'essi accreditati in Svizzera per il corrispondente settore d'attività o disporre di una qualifica equivalente. I lavori possono quindi essere affidati in subappalto soltanto ai CAB che per il relativo settore dispongono di un accreditamento assegnato loro in virtù di un MLA o MRA dell'EA, dell'IAF o dell'ILAC.

Il CAB deve assicurarsi che il suo SA non deleghi i lavori affidatigli a un altro SA.

In casi del tutto eccezionali possono essere affidati incarichi a CAB non accreditati. Prima di una tale assegnazione, il CAB appaltatore deve accertare, valutare e documentare in modo chiaro la competenza del SA secondo la norma di accreditamento di base. L'assegnazione di una parte della procedura di valutazione della conformità a SA non accreditati, il cui contributo al risultato finale figura come facente parte dell'accreditamento, è possibile soltanto previo esame del SAS.

Le prestazioni dei SA non accreditati devono figurare come tali nella documentazione sulla valutazione della conformità che il CAB consegna ai suoi clienti se nella medesima documentazione sono descritte anche le procedure di valutazione della conformità svolte sotto l'accreditamento, a prescindere dal fatto che tali procedure vengano scorporate soltanto parzialmente o completamente.

Se un CAB accreditato dal SAS collabora con un nuovo SA, le cui prestazioni sono state integrate nella documentazione sulla valutazione della conformità svolta sotto l'accreditamento, questo fatto è considerato un «cambiamento importante all'interno del CAB accreditato» ai sensi del punto 15 e va pertanto comunicato al SAS senza indugio. Un tale cambiamento può incidere sulle attività di valutazione previste dal SAS.

18 Subappaltatori del SAS

Di regola, il SAS svolge le proprie attività autonomamente. In casi particolari, ad esempio quando si tratta di valutare le attività di un CAB accreditato con sede all'estero, il SAS può

affidare questo compito a un SA. Può inoltre rifarsi ai rapporti di accreditamento redatti da servizi di accreditamento esteri. Nel farlo considera i servizi di accreditamento firmatari di un accordo multilaterale regionale o internazionale per il rispettivo settore di accreditamento.

Nell'ottica di rafforzare il sistema di accreditamento internazionale attraverso i servizi di accreditamento nazionali, il SAS raccomanda ai CAB svizzeri di far accreditare le loro attività commerciali svolte all'estero da un servizio di accreditamento nazionale.

19 Riconoscimento di servizi accreditati

I CAB accreditati si impegnano ad attribuire lo stesso valore attribuito ai propri documenti ai rapporti di prova e certificati di taratura e conformità rilasciati da altri CAB accreditati, purché tale accreditamento sia stato disposto da un servizio firmatario degli accordi multilaterali di EA, IAF o ILAC.⁸

20 Filiali nazionali ed estere

Un CAB accreditato dal SAS che gestisce sedi o filiali sul territorio nazionale o all'estero è tenuto ad attenersi alle regole enunciate nel documento SAS n. 738⁹.

Un tale CAB deve inoltre rispettare le sanzioni emanate dalla Confederazione svizzera nelle sue ordinanze relative alla legge sugli embarghi nell'ambito della «Legal Compliance». Per informazioni più dettagliate rimandiamo al sito della SECO (rubrica: Controlli all'esportazione e sanzioni).

21 Versioni linguistiche dei documenti del SAS

Nell'ambito dell'accREDITamento il SAS fornisce i documenti rilevanti in una delle lingue ufficiali, ossia in italiano, tedesco o francese. A titolo eccezionale i documenti di importanza internazionale possono essere messi a disposizione in inglese dietro addebito delle spese aggiuntive. I documenti del SAS sono forniti in una o più lingue se richiesto.

22 Spese

Secondo l'articolo 37 dell'OAccD, il richiedente si assume le spese effettive derivanti dalla sua domanda di accreditamento. Le aliquote applicabili sono fissate nelle ordinanze Oemo-Acc ed OgeEm.

Il SAS propone ai CAB una stima delle spese, che si basa sullo svolgimento ordinario di un processo di accreditamento. In presenza di spese straordinarie, tale stima può essere superata dell'importo corrispondente.

In caso di mancato pagamento delle spese e tariffe, il SAS dispone la sospensione o revoca dell'accREDITamento. Le procedure di accreditamento correnti vengono interrotte, mentre i debiti continuano a sussistere.

Per tutta la durata di una sospensione dell'accREDITamento gli emolumenti annui saranno fatturati completamente. In caso di revoca o di abrogazione dell'accREDITamento gli emolumenti annui saranno fatturati proporzionalmente (*pro rata temporis*).

⁸ Gli elenchi degli Stati firmatari degli accordi multilaterali di EA, IAF e ILAC possono essere consultati sui rispettivi siti.

⁹ Cfr. documento EA-2/13 e art. 4 OAccD.

23 Confidenzialità

Il SAS e le persone coinvolte nella procedura di accreditamento (tra cui i membri della Commissione federale di accreditamento e gli ET) trattano tutti i relativi documenti con la massima confidenzialità, purché non ci siano norme legali che ne dispongano la divulgazione. In tal caso – e se non è proibito dalla legge – il CAB ne viene informato.

La LTras statuisce che terzi possono presentare una domanda di accesso agli atti di una procedura amministrativa. Il SAS informa i CAB interessati in merito a tali domande. L'accesso agli atti viene concesso in considerazione delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

24 Conservazione dei dati e documenti dei CAB

Il SAS conserva i dati e i documenti dei CAB per almeno dieci anni. La LAr costituisce la base per il trattamento di dati e documenti.

25 Ricorsi

Si fa la distinzione tra:

- i ricorsi all'attenzione del SAS¹⁰ e
- i ricorsi contro decisioni del SAS all'attenzione del Tribunale amministrativo federale¹¹.

25.1 Ricorsi presentati al SAS

Contro la portata dell'accreditamento, le procedure e i metodi di lavoro del gruppo di valutazione o contro altri lavori svolti dal SAS può essere presentato un ricorso.

I ricorsi riguardanti un organismo di valutazione della conformità accreditato devono essere inviati all'organismo di valutazione della conformità stesso.

Un ricorso deve essere presentato al SAS per iscritto con le relative motivazioni e deve essere chiaramente dichiarato come tale.

Il SAS registra sistematicamente i ricorsi e li tratta sotto la direzione del responsabile dei ricorsi. Questa persona agisce in modo imparziale e non è coinvolta in nessun processo decisionale su cui si basa il ricorso. Alla parte attrice viene inviata una presa di posizione scritta.

25.2 Ricorsi contro le decisioni del SAS

Le decisioni del SAS possono essere contestate secondo quanto disposto negli articoli 44 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa (PA).

Contro di esse può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla loro notifica presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. L'atto del ricorso deve contenere le richieste, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorrente deve inoltre allegare la decisione contestata e i documenti addotti come mezzi di prova, se sono in suo possesso.

Le eventuali spese processuali vanno a carico del CAB conformemente all'articolo 63 PA.

¹⁰ Ai sensi della norma ISO/IEC 17011, punto 5.9

¹¹ In conformità con art. 44 e segg. PA

26 Responsabilità

La Confederazione risponde degli eventuali danni causati a terzi dai collaboratori del SAS nell'esercizio delle loro funzioni conformemente a quanto disposto dalla legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp).

27 Modifiche dell'offerta di accreditamento del SAS

La competenza di intervenire sulla sua offerta, rinunciando ad ampliarla, ampliandola o riducendola, è del SAS stesso, che – se necessario – sente il parere delle cerchie interessate.

Per le domande di accreditamento o domande di estensione dell'accREDITAMENTO rientranti in un ambito di cui non era sinora competente, il SAS effettua un'analisi di fattibilità e, se necessario, un esame dell'accREDITABILITÀ, basandosi tra l'altro su informazioni dettagliate fornitegli dal richiedente. A seconda degli esiti, il SAS decide se (e a quali condizioni) intervenire nel nuovo ambito o rinunciarvi. Per il trattamento di una tale richiesta fanno stato le aliquote stabilite nell'Oemo-Acc.

Il SAS può limitare la sua offerta, se ritiene che dal punto di vista economico non sia ragionevole continuare a prestare autonomamente determinati servizi di accREDITAMENTO.

Eventualmente il SAS può autorizzare l'accREDITAMENTO da parte di altri organismi di accREDITAMENTO membri, per il relativo settore, di un MLA o MRA dell'EA, dell'IAF o dell'ILAC.

Per gli accREDITAMENTI negli ambiti regolamentati dalla legge, le possibilità del SAS devono essere discusse tempestivamente con le autorità competenti.

28 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente versione del documento SAS 707, rev. 16, entra in vigore nel 01.11.2021.

29 Modifiche in questa edizione

Rispetto alla versione precedente 2018-12, rev. 15 sono stati effettuati i seguenti adeguamenti:

- Punto 3: precisazione della base dei termini, delle definizioni e delle abbreviazioni utilizzate dal SAS.
- Punto 4: le informazioni non essenziali sono state cancellate.
- Punto 6: riassunto di tutte le possibili domande al punto 6.
- Punto 7: inserito il riferimento al documento applicabile SAS n. 741. La scadenza per presentare le informazioni sui cambiamenti dall'ultima valutazione è passata da 4 settimane a 2 mesi prima della prossima valutazione.
- Punto 9.6: raccomandazioni sostituite da opportunità di miglioramento.
- Punto 10.5.3: chiarito il regolamento sul ritiro dell'accREDITAMENTO su iniziativa del CAB.
- Punto 14.2: la valutazione per il rinnovo dell'accREDITAMENTO deve avvenire 6 mesi prima della scadenza dell'accREDITAMENTO in vigore.
La durata minima del processo decisionale è di 6 - 8 settimane.
- Punto 24: inserito il riferimento alla legge federale sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr, RS 152.1).
- Punto 25.1: precisata la procedura per i «Ricorsi presentati al SAS».

- Punto 28: aggiornata la sezione sull'entrata in vigore e sulle disposizioni transitorie.
- Varie correzioni editoriali.
- Correzione dei riferimenti alla nuova norma ISO/IEC 17011:2017

* / * / * / * / *